

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE

SCENAVIVA - APS

Art. 1. DENOMINAZIONE E SEDE

E' costituita con sede a Castel Bolognese (Ra), una associazione di promozione sociale ai sensi del dettato dell' Art. 18 della Costituzione Italiana, degli art. 36 e seguenti del Codice Civile, e del D.Lgs. 117 del 03.07.2017 che assume la denominazione di " **Scenaviva - Aps** ", d'ora in avanti anche semplicemente Associazione. L' acronimo Aps sarà utilizzato solo a seguito della iscrizione della associazione al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore).

Art. 2. SCOPI E OGGETTO SOCIALE

La associazione nasce come aggregazione di persone e di associazioni che si propongono di svolgere attività con finalità civiche, solidaristiche, di utilità e di promozione sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale di cui all'Art 5 comma 1 lettera i) e d) del Dlgs 117/2017 a favore dei propri associati dei loro familiari e di terzi. La associazione non persegue fini di lucro, è apolitica, apartitica, aconfessionale e rigetta ogni forma di discriminazione.

L'Associazione si propone di svolgere attività finalizzate a promuovere, diffondere e valorizzare la cultura in tutte le sue manifestazioni e sfaccettature, con particolare riguardo alle espressioni artistiche, alle arti sceniche e performative e alla musica a tutti i livelli, per le sue valenze umane, civili e sociali, in qualunque contesto scolastico, rivolte alle persone di qualunque età. L'Associazione, attraverso queste attività, si propone altresì di valorizzare talenti, stimolare la creatività, mettere a disposizione di tutti il maggior numero di competenze possibili in quest'ambito, avvalendosi dei metodi didattici e di apprendimento più innovativi ed adeguati, atti ad acquisire gli strumenti utili per raggiungere la piena conoscenza e consapevolezza di sé e dell'altro, la padronanza e la capacità di gestire le proprie ed altrui emozioni, di costruire solide ed equilibrate relazioni sociali, nonché a sviluppare empatia e condivisione, preservare le proprie capacità cognitive, esecutive e, in generale, lo stato di benessere psico-fisico-motorio e intellettuale il più a lungo possibile, per godere pienamente della propria vita ed esprimere se stessi, nel modo più consono, a livello sia individuale sia collettivo, affinché queste espressioni diventino arricchimento ed ispirazione reciproca e comune.

Per il raggiungimento del proprio scopo sociale l'Associazione esercita e organizza le seguenti attività, in conformità a quanto previsto dagli articoli 5, 6 e 7 del decreto legislativo 117/2017, dal presente statuto e dalla normativa vigente:

- 1) Istituisce attività di laboratorio, stage, corsi di base di aggiornamento e di perfezionamento in ogni campo della musica in tutte le sue forme, del ballo e della danza in genere, della cultura, arte, teatro, poesia, cinema, fotografia, scienza.
- 2) Mette a disposizione degli associati spazi attrezzati quali sale prove e studi di registrazione.
- 3) Svolge attività di progettazione e organizzazione di eventi culturali ed iniziative legate alla ricerca in ambito sociale, storiografico, letterario e artistico.
- 4) Riunisce intorno a determinate iniziative persone con interessi culturali e professionali diversi costituendo uno spazio d'incontro per il confronto delle idee.

- 5) Organizza spettacoli, manifestazioni teatrali, performative, artistiche, mostre, concorsi e conferenze, convegni e dibattiti, scambi artistici nazionali ed internazionali.
- 6) Promuove iniziative di studio, ricerca e divulgazione nell'ambito dello sviluppo e della gestione delle risorse umane con l'istituzione a tal fine anche di borse di studio per giovani formatori e ricercatori in genere.
- 7) Propone un servizio di informazione e divulgazione inteso come raccolte organizzate di libri e periodici e di ogni documento su qualsiasi supporto, utilizzate ai fini dell'informazione, della ricerca, della scuola, dell'educazione permanente e del tempo libero.
- 8) Propone corsi collettivi ed individuali per gli associati per l'apprendimento o l'approfondimento delle varie tematiche culturali di cui sopra nel rispetto della legge ed in risposta alle richieste degli associati stessi, tenute da docenti qualificati, associati od esterni.
- 9) Sviluppa attività di informazione attraverso convegni, conferenze, dibattiti, gruppi d'incontro, iniziative pubbliche, riviste, libri, opuscoli, programmi radio e televisione, siti web, concerti, mostre d'arte, soggiorni nella natura, viaggi culturali e di studio e di ogni altro possibile strumento di comunicazione.
- 10) Collabora con altre associazioni culturali, nazionali ed internazionali, con enti pubblici e privati, scuole e istituti professionali, università, accademie e conservatori.
- 11) Promuove qualunque pratica e attività in un'ottica olistica dell'arte.
- 12) Si occupa della conduzione di strutture funzionali alle attività dell'associazione e diretti ai soci della stessa.
- 13) Svolge le attività di cui sopra anche attraverso le nuove tecnologie informatiche, telematiche ed audiovisive per la miglior divulgazione delle discipline oggetto della propria attività.

Attività Diverse

La Associazione a norma dell'art. 6 del decreto legislativo 117/2017 potrà svolgere in via secondaria e strumentale rispetto all'attività istituzionale, attività diverse, compresa la somministrazione di alimenti e bevande e nei limiti stabiliti dalla legge; tali attività dovranno essere preventivamente deliberate dal Consiglio Direttivo.

Raccolta Fondi

Per il raggiungimento delle proprie finalità, e al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'associazione potrà esercitare anche attività di raccolta fondi, secondo quanto previsto dagli art. 7 e 79 del decreto legislativo 117/2017, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva.

L'attività di raccolta fondi può essere realizzata sia occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, sia in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, secondo le Linee Guida adottate con Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 9 giugno 2022 e successive modificazioni e integrazioni.

Per lo svolgimento di tutte le suddette attività, l'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati. Può inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati, nei limiti previsti dalla Legge.

Art. 3. DURATA

La Associazione è costituita a tempo indeterminato.

Art. 4. SOCI

Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci tutte le persone fisiche, cittadine italiane o straniere, anche se minorenni, senza distinzione di sesso, genere, età e cittadinanza, che aderiscono alla Associazione condividendone i principi e gli ordinamenti generali; possono essere altresì socie, nel rispetto dell'Art. 35 del D.Lgs. 117/2017, le persone giuridiche private senza scopo di lucro nella persona del loro legale rappresentante o del mandatario e nei limiti di legge.

Il socio è un soggetto che aderisce liberamente alle finalità dell'Associazione condividendone le attività e i progetti e contribuendo a realizzare gli scopi che essa si prefigge.

Lo status di Socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dai successivi articoli. Non sono pertanto ammesse partecipazioni temporanee, né limitazioni in funzione della partecipazione alla vita associativa.

Per essere ammessi a socio è necessario presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo, indicando le proprie generalità complete e dichiarando di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni e regolamenti emanati dagli organi sociali; la domanda di ammissione a socio per un minore è presentata da colui che esercita la responsabilità genitoriale.

E' compito del legale rappresentante della Associazione o di altro membro del Consiglio Direttivo da lui delegato, anche verbalmente, valutare l'ammissione o meno di tale domanda. Nel caso che la domanda venga respinta il motivo sarà comunicato in forma scritta all'interessato il quale potrà presentare ricorso sul quale si pronuncia in via definitiva l'assemblea ordinaria nella sua prima convocazione.

Il socio ammesso sarà iscritto nell' apposito libro a cura dell'organo amministrativo, sarà tenuto al pagamento delle quote annualmente stabilite ed avrà diritto a ricevere la tessera sociale.

Le somme versate per la tessera e le quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso, né in nessun caso sono trasmissibili, con la eccezione dei casi previsti dalla Legge. La quota non è rivalutabile e non costituisce in nessun caso titolo di proprietà.

Tutti i soci hanno diritto di partecipare alle attività sociali e di frequentare i locali della associazione.

Ogni socio, presentando domanda scritta al Presidente della Associazione, può esercitare il diritto di esaminare i libri sociali di cui all' Art. 15 del Dlgs 117/2017; il Presidente entro i 30 giorni successivi li metterà a loro disposizione presso i locali della associazione, con la possibilità per il richiedente di trarne copia.

Tutti i soci hanno diritto a partecipare alle Assemblee Ordinarie e Straordinarie della Associazione e se maggiorenni godono dell'elettorato attivo e passivo; se il socio è minorenne, il diritto di voto nelle Assemblee Ordinarie e Straordinarie della Associazione viene attribuito a chi esercita la responsabilità genitoriale; ogni socio ha diritto ad un solo voto.

Le dimissioni da socio vanno presentate per iscritto al Consiglio Direttivo della associazione ma sono automatiche nel caso il socio non rinnovi la quota associativa per l'anno corrente e siano trascorsi due mesi dal sollecito.

I soci sono espulsi qualora non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali, e quando, in qualunque modo, arrechino danni materiali o morali alla Associazione ed alla sua credibilità.

Le espulsioni saranno decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri.

I soci espulsi potranno ricorrere, entro 30 gg, contro il provvedimento motivato dal Consiglio Direttivo che porterà il ricorso nella prima assemblea ordinaria.

Art. 5. PATRIMONIO

Il patrimonio sociale è costituito:

1. dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà della associazione
2. dai contributi pubblici e privati, nazionali ed internazionali; dalle quote associative e dai contributi dei soci; dalle erogazioni, donazioni e lasciti diversi; da ogni altro strumento consentito e/o previsto dalla legge
3. dal fondo riserva

Art. 6. ANNO SOCIALE

L'anno sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 7. RENDICONTO

Il rendiconto economico e finanziario di ogni anno deve essere presentato all' Assemblea dei soci per la approvazione entro il 30 aprile dell'anno successivo, o qualora ne ricorrano i motivi entro 60 giorni da tale data.

L' eventuale avanzo di gestione annuale viene destinato al fondo di riserva e verrà successivamente utilizzato per la realizzazione delle finalità statutarie.

E' espressamente vietata qualsiasi distribuzione, anche in modo indiretto o differito, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale.

Art. 8. ORGANI

Sono organi della associazione:

- a) l' Assemblea dei soci
- b) il Consiglio Direttivo
- c) il Presidente
- d) l' Organo di Controllo

Art. 9. ASSEMBLEA

L' Assemblea dei soci è sovrana ed è il massimo organo deliberativo della Associazione; essa rappresenta l'universalità dei Soci e le sue deliberazioni sono vincolanti per gli stessi, se assunte in conformità dello Statuto.

L' Assemblea è presieduta dal Presidente della associazione. L'Assemblea dei Soci può essere ordinaria o straordinaria.

L' Assemblea ordinaria è convocata ogni anno entro il termine previsto all' art. 7, dal Presidente della Associazione per la approvazione del rendiconto economico e finanziario.

L'Assemblea sia in seduta ordinaria che in seduta straordinaria può essere convocata anche ogni qualvolta il Consiglio Direttivo a maggioranza dei due terzi lo reputi necessario e qualora ne faccia richiesta almeno un decimo dei soci.

L' Assemblea è convocata almeno 15 giorni prima con avviso affisso all'interno dei locali della Associazione e contestuale avviso scritto ad ogni socio, anche con modalità informatica o telematica. L' avviso deve contenere la data,

l'ora, il luogo e l'ordine del giorno dei lavori dell'adunanza. La seconda convocazione deve avvenire ad almeno 24 ore di distanza dalla prima convocazione.

L'Assemblea ordinaria è inoltre chiamata a:

- approvare le linee generali del programma di attività dell'anno sociale;
- approvare il rendiconto economico e finanziario;
- approvare i regolamenti della associazione;
- eleggere i componenti degli organi sociali;
- decidere inappellabilmente sulla espulsione del socio da questi opposta;
- attivare l'Organo di Controllo;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- trasferire la sede sociale all'interno del medesimo Comune;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge e dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea ordinaria è valida, in prima convocazione, quando interviene la metà più uno degli aventi diritto; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei soci presenti.

Ogni socio ha diritto a un voto. E' consentito ad un socio farsi rappresentare da un altro socio, purchè con delega scritta; ogni associato non può ricevere più di una delega.

Le votazioni assembleari sono palesi; se trattano di questioni riguardanti le persone devono avvenire con scrutinio segreto.

Le deliberazioni sono valide se sono approvate dalla maggioranza assoluta dei presenti.

Le deliberazioni assembleari sono riassunte in un verbale redatto da un componente dell'assemblea e sottoscritto dal Presidente.

L'Assemblea straordinaria è convocata:

- per modificare lo statuto;
- per deliberare la trasformazione, la fusione e la scissione della associazione;
- per deliberare sullo scioglimento della Associazione e nominare il liquidatore.

Le modalità di convocazione della Assemblea Straordinaria sono le stesse previste per la Assemblea Ordinaria; l'Assemblea Straordinaria è valida, in prima convocazione, quando intervengono i 3/4 degli aventi diritto e le deliberazioni sono valide se approvate dalla maggioranza dei 2/3 dei presenti; in seconda convocazione l'Assemblea Straordinaria è valida con la partecipazione della maggioranza degli aventi diritto e le deliberazioni sono valide se approvate dalla maggioranza dei presenti.

Le deliberazioni riguardanti lo scioglimento della associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo, deve essere adottata con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

Art. 10. IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo della associazione ed è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 13 consiglieri eletti fra i soci. Dura in carica quattro anni, elegge nel suo seno il Presidente, il Vicepresidente e fissa le responsabilità degli altri consiglieri in ordine all'attività svolta dall'Associazione per il conseguimento dei propri fini sociali.

Al termine del mandato i consiglieri possono essere rieletti.

Nel caso di dimissioni dalla carica di Presidente il Consiglio Direttivo stesso provvederà alla nomina di un nuovo Presidente scelto tra i propri membri.

Nel caso di dimissioni dal Consiglio Direttivo, o per altre cause uno dei membri decada dall'incarico, verrà convocata entro 20 giorni la Assemblea dei soci per la sostituzione del consigliere mancante; il sostituto rimarrà in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio Direttivo.

Nel caso di dimissioni dal Consiglio Direttivo, o per altre cause, se viene a mancare il numero minimo previsto, o se viene a mancare la maggioranza dei componenti del Consiglio o comunque se viene meno la maggioranza dei componenti originariamente eletti ad inizio mandato, il Consiglio Direttivo decade, restando in carica per l'ordinaria gestione della associazione fino alla convocazione, entro 20 giorni, dell'Assemblea dei soci per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo sono essenzialmente gratuite; gli stessi potranno ricevere il rimborso delle sole spese vive sostenute per l'espletamento dell'incarico assegnato.

Il Consiglio Direttivo deve:

- curare l'ordinaria amministrazione della Associazione con l'esclusione dei compiti riservati dal presente Statuto alla Assemblea dei soci;
- attuare le deliberazioni della Assemblea dei soci;
- stabilire le quote che i soci devono pagare annualmente;
- redigere i programmi di attività sociale previsti dallo statuto;
- predisporre il rendiconto economico e finanziario da presentare alla Assemblea dei soci;
- approvare tutti gli atti e contratti inerenti l'attività sociale;
- formulare il regolamento interno da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci;
- deliberare circa la espulsione dei soci;
- deliberare in merito alla attivazione delle attività diverse di cui all' art. 6 del D.Lgs 117/2017.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta Il Presidente lo ritenga necessario, o quando ne facciano richiesta la maggioranza assoluta dei suoi membri. Le convocazioni avvengono con qualsiasi mezzo idoneo a garantire la prova che il ricevimento è avvenuto almeno 5 giorni prima della riunione. Sono tuttavia valide le riunioni del Consiglio Direttivo anche se non convocate come sopra, qualora siano presenti alla riunione tutti i membri in carica. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei membri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 11. IL PRESIDENTE

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio e dispone del potere di firma. Convoca e presiede il Consiglio Direttivo e la Assemblea sociale e ne esegue le deliberazioni.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutte le mansioni di ordinaria amministrazione spettano al Vicepresidente o, in caso di assenza dello stesso al consigliere più anziano in età.

Art. 12. L'ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di controllo, anche monocratico, è un organo facoltativo; sarà invece nominato obbligatoriamente al ricorrere dei requisiti previsti dall' Art 30 del C.t.s.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 13. CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Le eventuali controversie tra i soci e tra questi e l'Associazione ed i suoi Organi saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre Arbitri: due saranno nominati dalle parti, ed il terzo sarà nominato dai due Arbitri delle parti, o se in disaccordo dal Presidente dell' Ente di Promozione presso il quale la Associazione sarà affiliata o qualora non sia affiliata ad alcun Ente di Promozione, dal Presidente della Cciaa di Ravenna; essi giudicheranno ex bono et aequo, senza formalità di procedura entro 60 giorni ed il loro giudizio sarà inappellabile.

Art. 14. SCIoglimento

La decisione di scioglimento della Associazione deve essere presa dall' Assemblea dei soci, convocata in via straordinaria. La seduta è valida e delibera sullo scioglimento con le maggioranze di cui al precedente articolo 9. In caso di scioglimento, l'Assemblea provvederà a nominare uno o più liquidatori.

Esaurita la procedura, i fondi residui dovranno essere devoluti ad altri Enti del Terzo Settore sentito l'organismo di controllo di cui alla normativa vigente all'atto dello scioglimento, salvo altra destinazione imposta dalla legge.

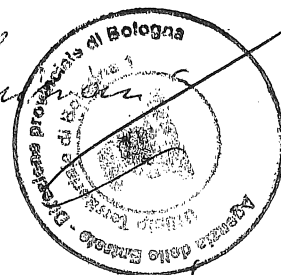
Art. 15. NORMA FINALE

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si rinvia, a quanto previsto dal Codice del Terzo settore, dal Codice Civile ed in generale a tutte le norme vigenti che regolamentano la materia.

Cinzia Angelini

Romano L...

AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI BOLOGNA I
20
Registrazione al n. 1263 serie 3



20/07/2026